



## L'angolo della giustizia

*Le tradizionali due giornate di studio a Gardone Riviera sulla prassi fallimentare*

# Luci ed ombre d'una riforma che andrebbe riformata

Sotto i raggi di un caldo sole d'autunno, (25 e 26 settembre 2009), a Gardone Riviera, si è svolto il convegno sulla prassi fallimentare dal tema "Profili di funzionamento delle procedure concorsuali dopo la riforma". La manifestazione, nata da un'idea cui hanno contribuito l'allora presidente dei Dottori commercialisti di Brescia Dott. Angelo Coen, si è ripetuta per diciannove volte ad anni alterni sul Garda e sul Lario anche grazie agli sforzi profusi dai colleghi comaschi del direttivo della fondazione Amici del rag. Luigi Frigerio, presieduta dal Rag. Francesco Corrado e per quanto concerne l'Ordine di Brescia con il costante e de-

di **Vittorio Salvotti**

terminante impegno del presidente, Dott. Antonio Passantino. Le due giornate di studio hanno messo in rilievo luci ed ombre della riforma e controriforma, prassi condivise da più Tribunali e prassi non condivise. L'apertura dei lavori è toccata al Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, Dott. Antonio Passantino, che ha sottolineato il confronto d'altissimo livello che stava per iniziare ed il notevole successo per le oltre 350 presenze, dimostrato anche dalle numerose domande di partecipazione non accolte

per esaurimento dei posti disponibili. Sul piano prettamente tecnico il presidente dell'Ordine ha poi posto l'accento sull'esigenza della rimodulazione degli organi del fallimento e sul fatto che in tale ambito il Giudice Delegato continua ad essere figura di riferimento nonostante la riforma, poiché i creditori, nella pratica, hanno dimostrato di non svolgere il loro compito e nemmeno di volerlo svolgere disattendendo le intenzioni del legislatore. Ha, inoltre, sottolineato che nell'attuale ordinamento manca ancora una procedura di allerta e prevenzione per gestire anche solo la crisi d'impresa (non soltanto il dissesto o l'insolvenza)



Antonio Passantino



Gino Trombi



Giulia Pusterla



Francesco Corrado



e che tale auspicata procedura non può considerarsi sostituita dal concordato preventivo.

Il presidente del Banco di Brescia, Dott. Gino Trombi, ha posto l'accento sui venti della riforma e dei positivi traguardi raggiunti con le procedure di governo dell'insolvenza, quali il concordato, oltretutto l'importanza degli strumenti concorsuali per uscire dalla crisi che ha colpito il mondo economico in chiave generalizzata. Infine ha rilevato la mancanza di coordinamento ancora esistente tra le procedure ed i reati concorsuali.

La Dott.ssa Giulia Pusterla, membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha pure posto l'accento sulla forte crisi che si è manifestata e che secondo l'OCSE perdurerà, per le sue forti ripercussioni sulla disoccupazione. Modula un richiamo sull'exit strategy, che doveva passare dalle riforme (prima fra tutte quella delle pensioni), e la clamorosa occasione mancata in tale direzione. Riferisce delle problematiche delle aziende sotto capitalizzate che potrebbero essere spazzate via per mancanza di possibilità di accesso al credito, e sull'opportunità di salvare le imprese in grado di produrre valore. Invita

gli iscritti all'Ordine ad essere sentinelle della crisi, coesi, sia in termini di consiglieri del risanamento, se credibile; ovvero come esperti che guidano l'imprenditore verso la procedura concorsuale più appropriata. Intravede poi, se non altro, la benefica e auspicata maggior propensione alla previsione, quale comportamento conseguente della crisi.

Il Rag Francesco Corrado, nel saluto d'apertura dei lavori sottolinea la lungimiranza della Fondazione "Amici del Rag. Luigi Frigerio", di cui è Presidente, nell'unirsi all'Ordine di Brescia, definendo l'iniziativa uno splendido rapporto di vera collaborazione, auspicabile in tutti gli ambiti. Precisa che questo convegno è nato con lo scopo di unire tutti gli operatori del settore per studiare ed approfondire il correttivo alla riforma fallimentare, (D.Lgs. 169/2007 in vigore dall'1 gennaio 2008).

Dall'alto dell'autorevole punto di vista di tutti i relatori, il convegno si è svolto in sei sessioni, tre delle quali in tema di soluzione negoziata della crisi. Le sessioni sono state coordinate per quanto concerne i "Nuovi scenari tra riforma del Legislatore e controriforma della prassi" dal Presidente del Tribunale di Brescia Dott. Roberto Mazzoncini, che

pare non negare l'idea che la prassi possa colmare le lacune lasciate dal legislatore. Precisa poi che, tuttavia, il giudice non può sostituirsi al legislatore, anche se ha piena autonomia in campo interpretativo. Riferisce inoltre che in tema di fallimento, il Tribunale di Brescia tende a dare al problema un'interpretazione restrittiva ai casi di fallibilità, poiché

Hanno detto:

"La prassi del tribunale di Brescia è quella di dare un'interpretazione restrittiva ai casi di fallibilità, poiché il fallimento coinvolge una ridda di interessi e quindi vien considerato diritto non disponibile anche perché la procedura fallimentare pone costi a carico dell'erario".

*Presidente del Tribunale di Brescia Dott. Roberto Mazzoncini.*

"Vi è poi possibilità di utilizzare la prassi per migliorare il diritto. Ad esempio l'accordo di ristrutturazione è redatto poi è depositato all'Ufficio del registro delle imprese, dopo è depositato in cancelleria e quindi si aspetta la sua esecuzione. Il vero problema non è il tempo dell'omologazione che ci si sforza di perfezionare in alcuni mesi ma quello della successiva esecuzione dell'accordo".

*Presidente del Tribunale di Novara Dott. Bartolomeo Quatraro*



il fallimento coinvolge una ridda di interessi e quindi non può essere considerato diritto disponibile anche per i costi che esso pone a carico dell'erario. Sulla durata del fallimento informa che il tempo medio di gestione dei fallimenti è di circa cinque anni, attribuendone la maggior causa alla crisi della giustizia, che provoca lungaggini (anche ai fallimenti) tutte le volte che serve ricorrere in sede contenziosa. Auspica anche che gli operatori imparino ad usare meglio gli istituti disegnati dalla riformata legge.

Il coordinatore professor Massimo Bione dell'Università di Modena, in tema di "Rimodulazione della Procedura di Fallimento" ritiene che la fase prefallimentare sia un punto rilevante della riforma perché colma un vuoto della previgente legislazione, che ha visto la presenza del fallito all'udienza preliminare solo dopo il richiamo della corte costituzionale.

Il Rag. Francesco Corrado, Ragioniere Commercialista in Como, nel coordinare l'argomento del "Concordato Preventivo" auspica che il legislatore prenda di nuovo l'iniziativa per apporre alla legge tutte quelle modifiche che a due anni dalla riforma si sono manifestate necessarie.

La quarta sessione è stata coordinata

dal presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Brescia, Dott. Stefano Rosa, ancora in tema di "Concordato Preventivo", il quale intravede un disagio da parte degli interpreti e degli operatori in merito alla tenuta costituzionale, alquanto dubbia, della nuova disciplina del concordato, che lascia poco spazio al Tribunale per tutelare gli interessi delle minoranze e dei ceti più deboli. Esprime poi una perplessità sulla natura del surplus di mezzi finanziari di terzi che possono eventualmente andare a rimpinguare il patrimonio del debitore. Respinge, infine, la tesi

della transazione fiscale all'interno del concordato, poiché i ritmi sarebbero scoordinati e si arriverebbe, per paradosso, al voto del concordato preventivo senza conoscere il debito fiscale, mentre, al contrario, la transazione fiscale avrebbe ragione d'essere nell'ambito della ristrutturazione del credito.

Nel giorno di sabato, la quinta sessione è stata coordinata dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo Dott. Antonio Cumin, in tema di "Composizione negoziale della crisi", secondo il quale, il legislatore delle riforme ha voluto dare maggiore enfasi al componimento stragiudiziale della crisi in prospettiva delle soluzioni negoziali offrendo maggior ruolo ai creditori e meno al Tribunale. Rileva che il creditore è addirittura prevalente rispetto al fallito almeno per un certo periodo, ex art. 124 ove non può proporre il concordato fallimentare per un anno dalla dichiarazione di fallimento. Rileva anche che gli accordi rispecchiano tutti una graduazione della patologia dell'azienda, anche se hanno punti in comune. Infine il Prof. Alessandro Nigro dell'Università la Sapienza di Roma a proposito della "Responsabilità Civile e Penale degli organi sociali" ritiene sempre fondamentali tali



azioni di responsabilità, per tutelare la buona fede, e fa rilevare in altro ambito l'inesistenza del disastroso previgente art. 146 della L. F. che permetteva al Giudice Delegato il sequestro conservativo.

Sui temi trattati individualmente dai singoli relatori, si ricorda nella sessione dedicata ai "nuovi scenari tra riforma del legislatore e controriforma della prassi", l'intervento del Professor Alberto Jorio, dell'Università di Torino, sugli obiettivi conseguiti e mancati dal Legislatore della riforma. Rappresenta che l'aver abolito il limite del 40% in tema di concordato preventivo, l'aver previsto le classi, l'aver pensato ad ogni soluzione di offerta, l'aver previsto la negoziazione del credito tributario, esclusa l'IVA, sia indice di buona legge.

Il neo Presidente del Tribunale di Novara Dott. Bartolomeo Quatraro, (già presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano), rileva a proposito delle criticità emerse nella nuova procedura fallimentare, che dovrebbero essere i professionisti ad elevarsi a sensori della crisi, e che l'eventuale intempestività della domanda al Tribunale può anche dipendere da colpa del professionista, troppo assecondan-

te per timore di perdere il cliente. Pensa che sia arrivato il momento per la Magistratura di fare un salto di qualità: dovrebbe avere maggiore fiducia nell'impresa, essere più aperta nella formazione delle classi e divulgare i metodi di gestione della crisi agli imprenditori. Vi sarebbe poi la possibilità, secondo il Presidente Quatraro, di utilizzare la prassi per migliorare il diritto. Infine, con accesa e lucida testimonianza, informa che l'omologazione è un procedimento camerale e ritiene che ai sensi del 737 C.P.C. e segg. si possa nominare un giudice con potere di fare osservazioni e chiedere chiarimenti, di esercitare quindi, di fatto, il controllo sull'atto.

Il Prof. Franco Bonelli dell'Università di Genova, parlando di convenzioni particolari per il superamento della crisi a margine degli istituti previsti dalla riforma, dà notizia che presupposto per evitare il fallimento è di evitare l'insolvenza e ripercorre il caso "Cameli" ove furono convertiti debiti in partecipazioni rendendo così possibile un accordo negoziato di ristrutturazione aziendale. Ricalca le orme poi del caso Piaggio, per ricordare un caso di risoluzione della crisi passata attraverso la costituzione di classi diverse di soci ancor

prima della riforma delle società. Nella sessione dedicata alla *rimodulazione della Procedura di Fallimento*, si sono susseguiti il Professor Sabino Fortunato dell'Università di Roma Tre, per la fase di istruttoria prefallimentare, definendola una delle maggiori novità della riforma, che per un verso accoglie prassi già attuate in alcuni Tribunali e che, letta in chiave complessiva, colloca il processo della riforma in maniera innovativa. Esprime poi il suo dissenso sulla sentenza della Corte di Cassazione che non darebbe al Pubblico Ministero la possibilità di far fallire l'imprenditore la cui insolvenza è stata segnalata dal Tribunale. Il Dott. Roberto Fontana, Giudice Delegato presso il Tribunale di Milano, prima condivide la posizione del precedente relatore in merito alla sentenza della Corte di Cassazione, poi, a proposito della formazione del passivo, rileva due elementi principali: la posizione del curatore e il tema delle preclusioni. Ritiene che in sede di verifica il curatore non abbia la disponibilità di diritto, d'altra parte quando il curatore, al contrario, dispone del diritto lo deve fare con il coinvolgimento di altri organi. Sulle preclusioni, la prassi ritiene possibile integrare le prove fino al momento dell'opposizione e ritiene che la domanda non possa essere modificata fino all'opposizione. Analogamente è convinzione comune che il curatore non può rilevare un'eccezione che sta prima di quella che intende far valere, ma può far valere una nuova eccezione che logicamente viene dopo quella attivata. Il Prof. Calandra dell'Università di Bologna, relaziona sulla liquidazione dell'attivo citando l'art. 105 primo comma, che presume la conservazione dell'integrità aziendale. La difficoltà pratica a conservare l'integrità aziendale fa sì che solo l'affitto d'azienda sia istituto valido allo scopo, in quanto l'altro istituto, quello dell'esercizio provvisorio, ha





il difetto di porre a carico della procedura i costi di esercizio. Spiega poi che la cessione di rapporti giuridici in blocco così come paventato dal 105 L.F., comma cinque, è un refuso del Testo Unico Bancario.

Nella sessione riservata al *Concordato Preventivo* interessante è l'argomento sulla relazione dell'esperto portato avanti dal Dott. Franco Michelotti presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia. La relazione attestativa, di cui all'art. 161 Legge Fallimentare e la relazione del così detto estimatore (art 160/comma 2 L.F.), la prima sempre necessaria mentre la seconda richiesta solo nel caso in cui il progetto di concordato preveda una falcidia dei creditori privilegiati, sono tipiche funzioni degli iscritti all'Albo, ritenendo poi che le Società di Revisione siano organo non abilitato alla redazione della relazione, così come tutti i soggetti indicati dall'art.28 ultimo comma L.F. Il Dott. Biagio Meli, Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione, si preoccupa del ruolo del Tribunale. Ritiene che il Tribunale possa svolgere comunque un'importante funzione all'interno del concordato preventivo in quanto l'art. 173 dà ancora ad esso poteri

di controllo dall'inizio al passaggio in giudicato, ivi compresa la perizia dell'estimatore, e la revoca della procedura anche per fatti accaduti prima e conosciuti dopo. Inoltre l'art 236 immodificato, lascia altresì al Tribunale poteri sanzionatori. Complessivamente esprime il giudizio che il legislatore abbia affidato al Tribunale una importante funzione di controllo che non si intende di mera natura notarile. Sull'omologa, dopo aver evidenziato la duplice strada, a seconda che vi siano o meno opposizioni da parte di creditori dissenzienti, ritiene che

il giudizio di fattibilità del piano debba essere espresso anche qualora non vi siano opposizioni.

La Dott.ssa Laura De Simone, Giudice Delegato presso il Tribunale di Mantova ha cercato di dare ordine alla complessa vicenda delle suddivisioni in classi. Ripercorre l'idea ispiratrice del legislatore statunitense del chapter 11, utilizzato per la prima volta nella vicenda Parmalat e poi introdotto nella legge. Sottolinea lo sconfinamento del principio della par condicio ed al riferimento a posizioni soggettive del ceto creditorio. Conclude sull'opportunità della suddivisione in classi, quasi come obbligo e sul limite alla formazione delle classi sancita dall'art. 160 quando ledano gli interessi delle legittime cause di prelazione.

Nella successiva sessione, sempre dedicata al *Concordato Preventivo*, il Dott Raffaele Del Porto, che ci aggiorna sulle questioni aperte, per certi versi integra l'argomento della suddivisione dei creditori in classi, ritenendo l'obbligo poco applicabile ai concordati formulati sul tipo tradizionale. Al contrario, l'obbligatorietà della suddivisione in classi sarebbe ricondotta al rafforzamento della tutela del creditore che ha un solo tipo di opposizione disponibile;



e cioè quella dell'art. 180 IV° Legge Fallimentare (quella del creditore dissenziente appartenente a classe dissenziente che può provocare il giudizio del Tribunale. Giudizio non di convenienza generale ma giudizio di convenienza particolare riferito a quel creditore). Sostiene poi che la disciplina sintetica e lacunosa sui creditori dissenzienti autorizzerebbe ogni ricostruzione interpretativa. Il brillante Giudice Delegato presso il Tribunale di Brescia definisce poi la transazione fiscale, "illustre sconosciuta", perché non utilizzata a causa della cattiva formulazione della norma. La transazione "ove possibile la si evita"; d'altronde l'atteggiamento dell'amministrazione finanziaria scoraggia il ricorso all'istituto ed il Tribunale di Brescia ha sull'argomento in corso un solo caso.

Il Dott. Dante Lanfredi, Dottore Commercialista in Mantova, è accreditato a parlare sulla transazione fiscale. In tale ambito lamenta il comportamento dell'Agenzia delle Entrate, che cerca di disincentivare tale istituto, completamente disallineato con la Legge Fallimentare talché si conosce un solo caso di una certa importanza concesso ad Ancona. All'istituto della transazione fiscale sarebbero soggetti tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, esclusi l'IVA ed i tributi gestiti dalle Amministrazioni Locali. La riduzione fiscale, quando accordata, dà origine a plusvalenza e l'Agenzia ha tempo trenta giorni per rispondere alla domanda di riduzione.

Luca Mandrioli, Dottore Commercialista in Modena, parla di varie tipologie di concordato e problemi connessi alla loro esecuzione, sottoscrive la problematica accesa dal Presidente Rosa in tema di nuova finanza (ove esista il dubbio che possa appartenere al patrimonio del debitore) e quello in tema di transazione, toccato peraltro anche dal Giudice Del Porto. Parte dal principio che il patrimonio del



debitore è la fotografia alla data della proposta di concordato, ed in tale ambito non sarebbe quindi ipotizzabile far entrare l'apporto come posta da valutare dal perito. Gli eventuali apporti di terzi, magari condizionati all'approvazione del concordato, non dovrebbero essere considerati patrimonio. La corrente dottrinale e giurisprudenziale che si sta facendo strada, per la quale in presenza di debiti tributari nel concordato preventivo e per i quali si dovrebbe far ricorso obbligatoriamente alla transazione fiscale, non è condivisa dal relatore. In merito ai vari tipi di concordato preventivo ci si deve prima chiedere se esso, come nel passato, apra il concorso. In assenza di concorso non vi è possibilità di ritenere scaduti i debiti non ancora scaduti. Parla poi di vari aspetti soggettivi e oggettivi del concordato preventivo.

Il Professor Massimo Fabiani dell'Università del Molise è il primo relatore della sessione dedicata alla *composizione negoziata della crisi* e in tema di concordato fallimentare, lo definisce la norma meglio riuscita della legge. Guarda favorevolmente all'art 124, poiché contiene la possibilità di richiedere il concordato fallimentare da parte di creditori e terzi che potrebbe modificare la tradizio-

nale visione dell'istituto, come pure favorevolmente riscontra il termine di un anno per utilizzare l'istituto, che dovrebbe servire a conservare meglio il valore dell'azienda. Ne consegue che è possibile, quindi, anche per uno speculatore proporre un concordato fallimentare. Auspica l'introduzione delle classi per sostituire la mancanza della garanzia del giudice che esisteva nella precedente norma.

Il Professor Alberto Maffei Alberti dell'Università di Bologna, sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, rileva che consentono una falciatura dei creditori privilegiati anche se capienti, non possibile nel concordato preventivo. Ciò nonostante l'istituto è stato poco utilizzato poiché è immutata la parte penale del previgente codice, pur in assenza di possibilità di revoca, anche se molto limitata dalla riforma. L'elemento oggettivo è lo stato di crisi che basta essere confessato dal debitore. Ambito soggettivo sono le imprese fallibili, e anche le aziende assoggettabili alle procedure straordinarie, ma, per queste ultime, solo se c'è continuazione dell'attività. Il contenuto dell'accordo è privatistico e deve riguardare almeno il 60% dei creditori. Sulla natura concorsuale dell'istituto il Professor non dà una soluzione, in quanto esso contiene aspetti delle procedure concorsuali,

#### Dati relativi al Tribunale di Brescia

**Dopo la riforma della revocatoria**, sono rimasti aperti 335 fallimenti nel Tribunale di Brescia. I comitati dei creditori si sono costituiti in ragione di 48/119 nel 2007 e 38/198 nel 2008.

**Esdebitazioni al Tribunale di Brescia:** 6 richieste nel 2008 e 5 nel 2009 tutte respinte poiché la prassi del Tribunale di Brescia pretende una collaborazione fittiva ed utile.

**Accordi di ristrutturazione dei debiti**, sottoposti al Tribunale 4 in questi ultimi anni, dei quali solo 3 sono stati accolti. Il Tribunale non s'è mai imbattuto nel caso previsto dal D.Lvo 155/06 che non assoggetta al fallimento le imprese che svolgono fini sociali.

**La durata media dei fallimenti** è di poco superiore ai cinque anni.

Fallimenti dichiarati dal Tribunale di Brescia: 2005: 329; 2006: 258; 2007: 119; 2008: 298; al 30/06/09: 114.

#### Dati relativi al Tribunale di Milano

**Fallimenti pendenti:** nel 2000 erano 6.514 ora sono ridotti a 3796; nel 2007 abbiamo avuto 1.344 istanze di fallimento nel 2008 1.506, al 31 agosto 2009: 1203.

**I concordati preventivi** sono passati da 35 nel 2007, a 42 nel 2008, a 52 al 31 agosto 2009;

**Gli accordi di ristrutturazione:** 2 nel 2005, 2 nel 2006, nessuno nel 2007 e 2008, 25 nel 2009 che si sono proiettati come società collaterali a due gruppi quotati, come dire 2 anche nel 2009.

Fallimenti dichiarati dal Tribunale di Milano: 2007: 452; 2008: 612; al 30/06/09: 471.

l'omologazione, ed aspetti sostanziali del tutto fuori da tali procedure: le maggioranze. Sull'argomento tornerà alla fine dei lavori il Professor Tedeschi fornendone una soluzione concorsuale, sulla considerazione che comunque trattasi di istituto atto a regolare una situazione debitoria dell'imprenditore. Il Dott. Marcello Pollio, Ragioniere Commercialista in Genova, in merito ai piani attestati di risanamento, premette un po' con taglio da esperto che tratta la materia professionalmente, ed un po' con taglio dottrinale, che il legisla-

tore non a caso ha inquadrato l'istituto del piano di risanamento all'interno delle norme sul fallimento. Evidenzia che bisogna prima capire se l'impresa si trova nella fase del declino o della crisi irreversibile. Se si trova, oltre la crisi irreversibile è consigliabile andare direttamente all'art. 67 solo se c'è il ceto creditorio che lo chiede ovvero usare il 182/bis. Gradua poi gli istituti di composizione negoziale della crisi, paragonando il concordato fallimentare al paradiso, gli accordi di ristrutturazione dei debiti al purgatorio, i piani

di ristrutturazione all'inferno (intendendo così graduare la crisi d'impresa). Precisa poi l'attestazione richiesta alla lettera d) del comma tre dell'art. 67, come una relazione di rango inferiore (tecnicamente una opinion), alla certificazione dei dati. L'ultima sessione ha visto la trattazione della *Responsabilità Civile e Penale degli Organi sociali nelle Procedure concorsuali*, ed il Prof. Lino Guglielmucci dell'Università di Trieste in merito alla ripartizione della responsabilità nell'ambito

degli organi sociali, elenca le numerose responsabilità determinate dalla legge all'organo esecutivo, quali quella nei confronti della società, quella nei confronti dei creditori, quella del terzo, quella dell'art. 2497 C.C. (responsabilità della direzione e controllo modellandola sulla fattispecie del 2394/5) e quell'altra forse riconducibile a quest'ultima legge sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in situazione d'insolvenza. Nelle procedure concorsuali è possibile poi ampliare l'area delle responsabilità patrimoniali del dissesto, attuata sia con tecniche basate su meccanismi risarcitori sia con meccanismi di ampliamento della responsabilità (quale ad esempio nel secondo caso per i soci a responsabilità illimitata, o l'azione di ricorso abusivo al credito contro gli amministratori che, se provato d'averlo ottenuto, permette il coinvolgimento dell'Istituto erogante).

Il Dott. Gianni Sabbadini, Giudice Delegato del Tribunale di Brescia, saluta con una lunga relazione l'addio al suo ruolo di Giudice Delegato e chiarisce a proposito dell'accordo di ristrutturazione che è possibile verificare la maggioranza ottenuta alla domanda ovvero dopo alcuni rinvii. In tema di esdebitazione difende il comportamento del Tribunale di Brescia che, per dare una lettura costituzionalmente valida dell'istituto, ha sempre sostenuto non basti che l'imprenditore si sia comportato correttamente, ma deve anche dare al fallimento quell'aiuto che porta sostanzialmente maggiore attivo alla procedura. Riporta poi i dati di Infocamere: a giugno 2009 risultano iscritte un milione di Srl contro circa 50 mila SpA (le SNC esistenti sono circa 500 mila). Risulta anche che due Srl su tre hanno capitale sociale inferiore a 20.000 € e che il valore della produzione è assente nel 37% delle Srl. Ha poi toccato a proposito dell'argomento i profili di responsabilità nelle srl, il tema della

riformata legge societaria, ove non si capisce l'eliminazione dell'azione di responsabilità da parte dei creditori all'art. 2409 C.C. Il potere è ora lasciato nelle mani del socio. Informa che il legislatore ha anche introdotto l'azione di responsabilità sociale e poi relaziona sui problemi della legittimazione all'azione da parte dei soci in un caso o da parte degli organi delle procedure concorsuali in altro caso.

Il Dott. Antonio Chiappani, Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Brescia, in merito agli orientamenti sui profili penali relativi alle procedure concorsuali, colpisce i presenti affermando che dal 2002 anche le società possono delinquere (decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 art.1), anzi anche gli enti possono delinquere. Traccia una strada atta a definire le responsabilità degli organi che, se non precisamente individuata, appare indistinta. Conclude poi dicendo che la responsabilità sanzionabile è quella ex art. 27 della Costituzione, ascrivibile, pertanto, personalmente per fatti commissivi ma anche per atti omissivi, se le dolose omissioni non abbiano permesso il verificarsi dell'evento censurato.

Il Prof. Guido Uberto Tedeschi dell'Università di Parma in un intervento conclusivo ha avuto modo di

dare il suo contributo su numerosi argomenti discussi nelle due giornate. Ha posto l'accento sul fatto che il fallimento non dovrebbe essere dichiarato, (come già succede in Germania), quando la procedura non prospetta neanche il pagamento delle spese di procedura (argomento questo condiviso anche dal Presidente Dott. Quatraro). Sulla durata del fallimento concorda con il Presidente Dott. Mazzoncini, nel ritenere che l'argomento decisivo non sia la procedura, ma le cause legali ad essa collegate. In tema di concordato preventivo ritiene che il Tribunale ha certo i poteri di legittimità in quanto può controllare tutto quanto sia necessario sottoscrivendo il parere del Dott. Meli e del Dott. Quatraro, quindi i controlli di merito perdono importanza. Ha sollevato la questione dello svantaggio del ricorrente in tema di domanda del concorso nel fallimento in quanto il progetto è stilato dal curatore con l'assenza del ricorrente. Sulle classi dei creditori: lo ritiene argomento difficile perché nell'ordinamento non è chiarito cosa si intenda per classe.

Il prossimo appuntamento nel 2010 sul Lago di Como.

**Vittorio Salvotti**  
Dottore Commercialista

